



Regolamento della procedura di mediazione Ordine degli Ingegneri della Provincia di Milano

Art. 1— Definizioni

Ai fini del presente Regolamento:

- per "Organismo di mediazione", o semplicemente "Organismo", si intende la struttura conforme al D.Lgs. n° 28 del 04/03/2010, modificato con Legge 98/2013 e Legge 96/2017, costituita presso l'Ordine professionale degli Ingegneri della Provincia di Milano, iscritto nell'apposito Registro istituito presso il Ministero della Giustizia, deputato a gestire il procedimento di mediazione ai sensi della normativa vigente;
- per "Responsabile dell'Organismo" si intende la persona fisica, cui sono attribuiti, con atto interno dell'Ordine, i compiti e le prerogative riservate a tale soggetto dalla normativa vigente, o la persona individuata quale sostituto del Responsabile;
- per "Segreteria" si intende la struttura di supporto, comunque denominata, che cura la gestione delle procedure di mediazione; a capo della Segreteria vi è il Responsabile dell'Organismo.

Art. 2 - Ambito di applicazione

In conformità agli articoli 1, 2, 5 e 19 del D.Lgs. 4 aprile 2010, n. 28 e s. m., il presente regolamento si applica a tutti i procedimenti di mediazione instaurati innanzi all'Organismo di Mediazione dell'Ordine professionale degli Ingegneri di Milano in forza di un accordo, di una clausola contrattuale e/o statutaria, di un obbligo di legge, su invito del giudice, su iniziativa di taluna o di tutte le parti e finalizzati alla conciliazione di controversie di natura civile e commerciale, vertenti su diritti disponibili, tramite l'assistenza di un mediatore indipendente, imparziale e neutrale.

La qualificazione dell'oggetto della controversia spetta alla parte che deposita la domanda di mediazione.

Per i procedimenti disciplinati da disposizioni di legge speciali, il presente regolamento si applica in quanto compatibile.

Nell'ipotesi in cui è prescritta l'assistenza tecnica in sede giurisdizionale, le parti non possono partecipare al procedimento se non con il ministero di un difensore.

La mediazione può svolgersi anche secondo le modalità telematiche di cui all'allegato 5).

Il presente regolamento si applica salvo quanto previsto dalla legge.

Art. 3 - Il mediatore

Con il termine "mediatore" si intende la persona fisica chiamata a svolgere, in forma individuale o collegiale, l'attività di mediazione all'interno dell'Organismo di cui all'art. 1; il mediatore non decide la controversia, ma aiuta le parti nella composizione della stessa, tramite la ricerca di un accordo soddisfacente.

In nessun caso il mediatore svolge attività di consulenza sull'oggetto della controversia o sui contenuti dell'eventuale accordo, salvo verificare la sua conformità alle norme imperative e all'ordine pubblico.

Il mediatore deve eseguire personalmente la sua prestazione, salva la possibilità di farsi assistere, nelle controversie che richiedano specifiche competenze tecniche, da uno o più ausiliari, nominati dal Responsabile dell'Organismo, e scelti tra i mediatori del medesimo Organismo.



ORGANISMO DI MEDIAZIONE

DELL'ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI MILANO

iscritto al n. 949 del Registro degli Organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione a norma del D.Lgs. n.28 del 04.03.2010

Via Pergolesi, 25 - 20124 MILANO – Tel. 02.76003731 – Telefax 02.76004789

E-mail: mediazione@ordineingegneri.milano.it - Web: www.ordineingegneri.milano.it PEC: mediazione@pec.ordineingegneri.milano.it

Agli ausiliari del mediatore si applicano le disposizioni relative all'imparzialità, incompatibilità e riservatezza, richieste al mediatore in quanto compatibili.

Requisiti necessari per l'iscrizione all'Elenco predetto sono il possesso di una specifica formazione e di uno specifico aggiornamento biennale, acquisiti presso gli enti di formazione in base all'art. 18 del D.M. 180/2010 e s. m. ed alla partecipazione, nel biennio, anche in forma di tirocinio assistito, ad almeno venti procedimenti di mediazione svolti presso questo Organismo, in conformità all'art. 12 dello Statuto dell'Organismo di Mediazione.

I mediatori iscritti nell'Elenco devono svolgere la loro attività nel rispetto dell'art. 4 del presente regolamento e mantenere i livelli qualitativi richiesti dal medesimo Organismo mediante frequenza di corsi di formazione e di aggiornamento specifici.

Il mediatore non deve trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità previste dalla legge e dallo Statuto dell'Organismo di Mediazione.

Il Responsabile dell'Organismo designa il mediatore, individuandolo tra i nominativi inseriti nell'apposito elenco tenuto dalla Segreteria nel rispetto dell'art. 12 del presente regolamento. Al fine di garantire l'imparzialità nella prestazione del servizio, il Responsabile dell'Organismo provvede alla designazione del mediatore secondo criteri di specifica competenza professionale, rotazione ed esperienza che tengano conto dell'oggetto e del valore della controversia, in maniera da assicurare l'imparzialità eventualmente aderendo all'indicazione congiunta delle parti.

Il mediatore deve, in ogni caso, rispettare il codice etico di cui all'allegato 4).

Il mediatore deve comunicare alla Segreteria, prontamente e comunque non oltre due giorni dalla comunicazione della sua designazione, l'accettazione dell'incarico.

All'atto dell'accettazione dell'incarico, il mediatore deve sottoscrivere una dichiarazione di imparzialità, indipendenza e neutralità, secondo la formula di cui all'allegato 1) al presente regolamento.

Qualora il mediatore designato non possa svolgere il proprio incarico in modo imparziale egli deve informare immediatamente il Responsabile dell'Organismo che provvede alla sua sostituzione.

Le parti possono comunque richiedere al Responsabile dell'Organismo, congiuntamente e per giustificati motivi, la sostituzione del mediatore. In caso di accoglimento dell'istanza, il Responsabile dell'Organismo nominerà un altro mediatore.

Il Responsabile dell'Organismo provvederà parimenti alla sostituzione del mediatore, qualora questi, nel corso del procedimento, rinunci all'incarico previa dichiarazione scritta ed adeguatamente motivata, che dovrà essere accettata dal Responsabile.

Il mediatore assiste le parti nella ricerca di un accordo che esse reputino soddisfacente per la composizione della controversia. Egli non può esercitare diritti o assumere obblighi direttamente o indirettamente connessi con gli affari trattati, ad eccezione di quelli strettamente inerenti alla prestazione dell'opera o del servizio, né percepire compensi direttamente dalle parti.

Il mediatore può formulare una proposta di conciliazione quando l'accordo non è raggiunto. In ogni caso il mediatore formula una proposta di conciliazione se le parti gliene fanno concordemente richiesta in qualunque momento del procedimento, in osservanza dell'ordine pubblico e delle norme imperative.



ORGANISMO DI MEDIAZIONE

DELL'ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI MILANO

iscritto al n. 949 del Registro degli Organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione a norma del D.Lgs. n.28 del 04.03.2010

Via Pergolesi, 25 - 20124 MILANO – Tel. 02.76003731 – Telefax 02.76004789

E-mail: mediazione@ordineingegneri.milano.it - Web: www.ordineingegneri.milano.it PEC: mediazione@pec.ordineingegneri.milano.it

Prima della formulazione della proposta, il mediatore informa le parti delle possibili conseguenze in merito alle spese di giudizio in un eventuale successivo procedimento. Egli è tenuto, altresì, a conformarsi alle regole di procedura stabilite dal D.Lgs. 4 aprile 2010, n. 28 e s. m., dal D.M. 18 ottobre 2010, n. 180 e s. m. e dal presente regolamento, nonché a ogni richiesta organizzativa proveniente dal Responsabile dell'Organismo.

In casi eccezionali, qualora non sia possibile nominare uno o più ausiliari e la natura o l'oggetto della controversia lo renda assolutamente necessario, il mediatore può farsi assistere da uno o più esperti iscritti all'albo dei consulenti e dei periti presso il Tribunale competente nel luogo dove viene svolta la mediazione, come previsto all'art. 8 del presente regolamento. Alla relativa nomina provvede il Responsabile dell'Organismo, per il tramite della Segreteria. La nomina è subordinata al consenso dell'interessato e all'impegno sottoscritto da almeno una delle parti a sostenerne gli oneri secondo i compensi previsti dall'organismo, da eventuali norme di legge o dalle tariffe professionali. All'esperto si applicano le disposizioni del presente regolamento che riguardano i casi di incompatibilità e l'imparzialità del mediatore, nonché le regole di riservatezza.

Art. 4 – Cause di incompatibilità e garanzie di imparzialità del Mediatore

Il mediatore non può accettare la nomina quando abbia in corso rapporti o relazioni di tipo professionale, commerciale, economico, familiare o personale con una delle parti.

In ogni caso il mediatore deve comunicare alle parti ogni circostanza di fatto e ogni rapporto con i consulenti delle parti che possano incidere sulla sua indipendenza anche ai fini previsto dall'art. 10 del presente regolamento.

Il mediatore è chiamato a svolgere la sua funzione improntando il proprio comportamento a probità e correttezza affinché il procedimento si svolga con imparzialità e indipendenza.

Il mediatore deve comportarsi nel corso del procedimento in modo da preservare la fiducia in lui riposta dalle parti e deve rimanere immune da influenze e condizionamenti esterni di qualunque tipo.

Art. 5 – Il Responsabile

Il Responsabile dell'Organismo di Mediazione dirige l'organismo e ne cura l'organizzazione, avvalendosi della collaborazione dei mediatori e del personale della Segreteria.

Art. 6 - La Segreteria

La Segreteria amministra il servizio di mediazione.

Coloro che operano presso la Segreteria devono essere imparziali, non entrare nel merito della controversia e non svolgere attività di consulenza giuridica. Ai sensi dell'art. 9, comma 1, del D.Lgs. n. 28/10 e s. m., chiunque presta la propria opera o il proprio servizio nell'Organismo o comunque nell'ambito del procedimento di mediazione è tenuto all'obbligo di riservatezza rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite durante il procedimento medesimo.

La Segreteria tiene un apposito fascicolo per ogni procedimento di mediazione.

A tal fine, essa predispose un registro, anche informatico, recante, per ogni procedimento di mediazione, le annotazioni relative al numero d'ordine progressivo, i dati identificativi delle parti, l'oggetto della controversia, il mediatore designato e i suoi eventuali sostituti o ausiliari, la durata del procedimento e il relativo esito.

Ulteriori registri o annotazioni possono essere stabiliti con determinazione del Responsabile, previamente comunicate agli iscritti.



ORGANISMO DI MEDIAZIONE

DELL'ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI MILANO

iscritto al n. 949 del Registro degli Organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione a norma del D.Lgs. n.28 del 04.03.2010

Via Pergolesi, 25 - 20124 MILANO – Tel. 02.76003731 – Telefax 02.76004789

E-mail: mediazione@ordineingegneri.milano.it - Web: www.ordineingegneri.milano.it PEC: mediazione@pec.ordineingegneri.milano.it

La Segreteria deve indicare e verificare che su ogni atto dell'Organismo di Mediazione siano riportati gli estremi dell'iscrizione dell'organismo di mediazione nel Registro ed il numero progressivo attribuito al procedimento.

La Segreteria, verificata la conformità della domanda di mediazione ai requisiti formali previsti dal presente regolamento nonché l'avvenuto pagamento delle spese di avvio del procedimento e della metà dell'indennità di mediazione:

- a) forma il fascicolo del procedimento e annota la domanda nell'apposito registro anche telematico;
- b) anche avvalendosi della procedura telematica, individua il mediatore e gli comunica l'avvenuta designazione per posta elettronica certificata ed una segnalazione a mezzo di SMS;
- c) avuta conferma dell'accettazione dell'incarico da parte del mediatore, comunica alla parte istante, nel più breve tempo possibile e in una forma comprovante l'avvenuta ricezione: il nominativo del mediatore designato, la data e il luogo dell'incontro di mediazione;
- d) consegna alla parte istante: ricevuta comprovante l'avvenuto deposito della domanda di mediazione, ed allegato modulo da trasmettere, a cura e spese dell'istante, all'altra parte o alle altre parti.

La Segreteria comunicherà all'istante con posta certificata:

- il nominativo del mediatore designato;
- la data e il luogo dell'incontro di mediazione con l'invito a comunicare, almeno due giorni prima dello stesso, la propria adesione e a partecipare personalmente al procedimento;
- le agevolazioni fiscali previste dagli artt. 17 e 20 del D.Lgs. n. 28/10 e s. m.;
- l'avviso che della mancata partecipazione, senza giustificato motivo, al procedimento di mediazione, il giudice, secondo il dettato dell'art. 8, comma 5, del D.Lgs. n. 28/10 e s. m., potrà desumere argomenti di prova nell'eventuale giudizio, ai sensi dell'art. 116, comma 2, c.p.c.

Il Coordinatore dell'Organismo di Mediazione, senza indugio, deve presentare i dati raccolti e i documenti conservati al Responsabile del registro degli organismi di conciliazione che ne faccia richiesta, ex art. 12 del D.M. 222/2004, per ragioni attinenti all'esercizio dei poteri previsti dal citato regolamento.

A norma dell'articolo 2961, primo comma, del codice civile è fatto obbligo all'Organismo di conservare copia degli atti dei procedimenti trattati per almeno un triennio dalla data di esaurimento del mandato.

Art. 7 - Le parti

Le parti partecipano al procedimento di mediazione personalmente assistite dall'avvocato, tranne nei casi in cui è prescritta l'assistenza tecnica in sede giurisdizionale, allorquando devono farsi assistere da un difensore. Le parti possono farsi accompagnare il mediazione da un proprio consulente .

Sono di esclusiva responsabilità delle parti:

- la proponibilità della domanda, con riferimento alla materia ed alle ragioni della richiesta;
- la qualificazione della natura della controversia;
- la forma e il contenuto dell'atto con cui la parte conferisce delega al proprio rappresentante;
- la veridicità e correttezza delle dichiarazioni inerenti alla richiesta di gratuito patrocinio;
- l'indicazione del valore della controversia;
- l'individuazione dei soggetti nei confronti dei quali la domanda viene presentata;
- la dichiarazione, che la parte rilascia contestualmente al deposito della domanda di mediazione, di non avere avviato presso altri Organismi la medesima procedura.



ORGANISMO DI MEDIAZIONE

DELL'ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI MILANO

iscritto al n. 949 del Registro degli Organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione a norma del D.Lgs. n.28 del 04.03.2010

Via Pergolesi, 25 - 20124 MILANO – Tel. 02.76003731 – Telefax 02.76004789

E-mail: mediazione@ordineingegneri.milano.it - Web: www.ordineingegneri.milano.it PEC: mediazione@pec.ordineingegneri.milano.it

L'Organismo non può essere comunque ritenuto responsabile di eventuali decadenze o prescrizioni, conseguenti a:

- mancata o ritardata effettuazione delle comunicazioni rispetto agli adempimenti non riconducibili alla responsabilità dell'Organismo.
- imprecisa, inesatta o mancata individuazione dell'oggetto della domanda e del diritto tutelato ad opera dell'istante.

In entrambi i casi uniche responsabili sono le parti interessate. Ai fini interruttivi dei termini di decadenza o di prescrizione, è fatta salva la possibilità per la parte istante di effettuare a propria cura la comunicazione del deposito della domanda di mediazione, anche senza l'indicazione della data dell'incontro di mediazione.

Art. 8 - Sede del Procedimento

Il procedimento di mediazione si svolge presso la sede dell'Organismo di Mediazione dell'Ordine degli Ingegneri di Milano, corrente in 20124 Milano, Via Pergolesi n. 25, telefono 02.76003731, fax 02.76004789, PEC mediazione@pec.ordineingegneri.milano.it .

La sede del procedimento di mediazione può essere modificata con il consenso di tutte le parti, del mediatore e del Responsabile dell'Organismo.

Art. 9 – Attivazione del Procedimento

Ai sensi dell'art. 4, comma 1, del D.Lgs. n. 28/10 e s. m., il procedimento di mediazione si attiva attraverso il deposito dell'istanza presso la Segreteria dell'Organismo di Mediazione, accompagnata dall'attestazione di pagamento dell'indennità prevista nei decreti ministeriali, ovvero, nei casi di cui al successivo art. 16 del presente regolamento.

Il mancato pagamento delle spese di avvio e/o mancato deposito della documentazione richiesta, comporta l'irricevibilità dell'istanza.

In caso di più domande relative alla stessa controversia, la mediazione si svolge davanti all'Organismo territorialmente competente presso il quale è stata presentata la prima domanda.

La parte o le parti dovranno presentare la domanda compilando la apposita istanza, pubblicata sul sito www.ordineingegneri.milano.it e che dovrà contenere tutti gli elementi previsti dalla legge:

- dati identificativi delle parti;
- sommaria descrizione dei fatti e delle questioni controverse e dell'oggetto della domanda;
- copia, laddove esistente, della clausola di mediazione;
- dati identificativi di colui che parteciperà e rappresenterà la parte nel procedimento, con attestazione scritta del relativo potere;
- dati identificativi dei consulenti che assisteranno la parte nel procedimento con attenzione scritta del relativo potere;
- indicazione del valore della controversia e dei criteri con i quali è stato determinato;
- eventuale proposta, motivata, di modifica del luogo ove tenere l'incontro di mediazione e/o eventuale proposta, motivata, di deroga alle disposizioni regolamentari.

Le parti dovranno, altresì, impegnarsi a corrispondere quanto dovuto all'esperto, secondo il tariffario previsto dalle norme vigenti o dalle tariffe professionali.

Il deposito della domanda di mediazione, nonché l'adesione alla stessa, costituiscono accettazione del regolamento, delle indennità di cui alla tabella allegata, commisurate al valore della lite e riconoscimento del relativo debito, solidale tra le parti, nei confronti dell' O. di M.



L'istante, in aggiunta all'Organismo, può farsi parte attiva con ogni mezzo idoneo per effettuare le comunicazioni alla controparte.

Ogni parte ha diritto di accesso agli atti del procedimento, ma non agli atti e documenti messi a disposizione del Mediatore e ad esso riservati, salvo che la parte abbia espressamente dichiarato, pur sempre nel rispetto degli obblighi di riservatezza, di volerli scambiare con la controparte.

Art. 10 — Obblighi di riservatezza

Il procedimento di mediazione è riservato e tutto quanto viene dichiarato nel corso degli incontri o nelle sessioni separate non può essere registrato o verbalizzato. A tal fine, tutti i soggetti presenti agli incontri di mediazione sono tenuti a sottoscrivere un'apposita dichiarazione.

Il mediatore, gli ausiliari, gli esperti, le parti, il personale della segreteria e tutti coloro che intervengono nel procedimento non possono divulgare a terzi i fatti e le informazioni apprese in relazione al procedimento di mediazione.

Rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite nel corso delle sessioni separate e salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni, il mediatore è altresì tenuto alla riservatezza nei confronti delle altre parti.

Le dichiarazioni rese o le informazioni acquisite nel corso del procedimento di mediazione non possono essere utilizzate nel giudizio che abbia, totalmente o parzialmente, il medesimo oggetto del procedimento di mediazione, salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni. Sul contenuto delle stesse dichiarazioni e informazioni non è ammessa prova testimoniale e non può essere deferito giuramento decisorio.

Il mediatore, gli ausiliari, gli esperti, i consulenti e chiunque altro abbia preso parte al procedimento non possono essere tenuti a deporre sul contenuto delle dichiarazioni rese e delle informazioni acquisite nel procedimento di mediazione davanti all'autorità giudiziaria o ad altra autorità.

Ogni parte ha diritto di accesso agli atti del procedimento di mediazione che il Responsabile dell'Organismo di Mediazione è tenuto a custodire in apposito fascicolo registrato con un numero di individuazione progressivo nell'ambito del registro degli affari di mediazione (NRAM). Il diritto di accesso delle parti ha per oggetto gli atti del procedimento eventualmente depositati dalle stesse nelle sessioni comuni.

La Segreteria non accetta, in generale, il deposito di atti in originale ma gli stessi dovranno essere depositati in copia semplice.

Art. 11 — Adempimenti per la parte che aderisce alla mediazione

La parte che aderisce al tentativo di mediazione, prima che l'incontro abbia luogo, deve sottoscrivere una dichiarazione di accettazione del Regolamento e delle tariffe dell'Organismo di Mediazione. A tale dichiarazione dovrà essere allegata attestazione di pagamento dell'indennità prevista dai decreti ministeriali.

Il mancato pagamento delle spese di avvio e/o mancato deposito della documentazione richiesta, comporta l'impossibilità dell'interessato a partecipare alla mediazione. In tale circostanza, il mediatore è tenuto a stilare la dichiarazione di conclusione del procedimento per mancata adesione. La parte dovrà, altresì, impegnarsi a corrispondere quanto dovuto all'esperto, secondo le norme vigenti e le tariffe professionali.



La parte, se non previsto all'interno dell'istanza, deve comunicare alla Segreteria, chi la rappresenterà o si presenterà per essa il giorno indicato per la comparizione munito di apposita attestazione scritta del relativo potere.

Art. 12 – Designazione del Mediatore

L'Organismo di Mediazione predispose l'inserimento dei Mediatori in appositi elenchi raggruppati per materie (ad es. : tecniche – civile, ambientale, industriale, informatico - , giuridiche, umanistiche, mediche, e così via) in relazione all'esperienza professionale maturata dagli stessi tenuto dalla Segreteria.

Ai Mediatori sarà data facoltà di esprimere la preferenza in non più di tre materie.

L'Organismo di Mediazione, al fine di garantire l'imparzialità nella prestazione del Servizio, designa il Mediatore individuandolo tra i nominativi inseriti nell'elenco specifico della materia oggetto della controversia tenuto dalla Segreteria, attraverso il Sistema Informatico che lo individuerà, avvalendosi di un algoritmo, scegliendolo dall'apposito Elenco.

L'algoritmo prevede la selezione su base matematica a rotazione, avuta considerazione dei seguenti parametri: 1) numero degli incarichi; 2) valorizzazione degli stessi; 3) il profilo professionale. Dopo il primo anno, l'algoritmo potrà essere integrato dai seguenti parametri: 4) valutazione del Mediatore in rapporto al gradimento, espresso dalle parti, sul suo operato; 5) preferenza espressa dal Mediatore per non più di tre materie. In questo ultimo caso i parametri relativi all'algoritmo verranno modificati in modo tale da tener conto dell'incidenza percentuale di tali materie in rapporto all'intero, avuta considerazione del numero delle mediazioni rilevate nell'anno precedente.

In assenza del sistema informatico l'Organismo nominerà il mediatore seguendo comunque i parametri sopra indicati.

L'Organismo di Mediazione in adesione all'indicazione congiunta delle parti, designa il Mediatore richiesto comunque inserito nel su indicato elenco.

L'Organismo di Mediazione è obbligato a consentire gratuitamente il tirocinio, nominando nell'ambito del procedimento, altro Mediatore in qualità di Tirocinante tenuto a sottoscrivere la dichiarazione di imparzialità, neutralità e riservatezza, rispetto all'intero procedimento di mediazione ai sensi del comma 3 lettera b) dell'art. 4 D.M. 145/2011.

Art. 13 - Procedimento di mediazione

L'Organismo di Mediazione provvederà a fissare la data del primo incontro entro 15 giorni dal deposito della domanda di mediazione.

E' necessario che la parte che aderisce al tentativo di mediazione sottoscriva, prima che l'incontro abbia luogo, una dichiarazione di accettazione del Regolamento e delle tariffe dell'O. di M. Il mediatore dirige l'incontro senza formalità, predisponendo, ove necessario, il calendario del procedimento, incontrando le parti congiuntamente o separatamente, qualora lo ritenga opportuno.

Al primo incontro e agli incontri successivi, fino al termine della procedura, le parti devono partecipare con l'assistenza dell'avvocato.

Il mediatore, d'intesa con le parti, può fissare eventuali incontri successivi.

Il mediatore svolge l'incontro con la parte istante anche in mancanza di adesione della parte chiamata in mediazione e la Segreteria dell'Organismo può rilasciare attestato di conclusione del procedimento solo all'esito del verbale di mancata partecipazione della medesima parte chiamata e mancato accordo formato dal mediatore ai sensi dell'art. 11, comma 4, del D.Lgs. n. 28 del 2010 e s. m.

Ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. n. 28/10 e s. m. quando le parti non raggiungono un accordo amichevole e ne facciano concorde richiesta il mediatore deve formulare una proposta di conciliazione qualora disponga degli elementi necessari. Prima di formulare la proposta, il mediatore



ORGANISMO DI MEDIAZIONE

DELL'ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI MILANO

iscritto al n. 949 del Registro degli Organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione a norma del D.Lgs. n.28 del 04.03.2010

Via Pergolesi, 25 - 20124 MILANO – Tel. 02.76003731 – Telefax 02.76004789

E-mail: mediazione@ordineingegneri.milano.it - Web: www.ordineingegneri.milano.it PEC: mediazione@pec.ordineingegneri.milano.it

deve informare le parti che qualora il provvedimento di definizione del giudizio corrisponda interamente al contenuto della proposta, il Giudice potrà escludere la ripetizione delle spese della parte vincitrice che abbia rifiutato la proposta, riferibili al periodo successivo alla formulazione della stessa, condannandola al rimborso delle spese sostenute dalla parte soccombente per lo stesso periodo, e al versamento di un'ulteriore somma corrispondente al contributo unificato dovuto, ciò anche con riguardo alle indennità di mediazione e al compenso dovuto all'esperto eventualmente nominato. Il mediatore deve informare altresì le parti che laddove il provvedimento che definisce il giudizio non corrisponda interamente al contenuto della proposta, il Giudice potrebbe in presenza di gravi ed eccezionali ragioni escludere la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice per l'indennità di mediazione e per il compenso dovuto all'esperto eventualmente nominato.

Quando l'accordo non è raggiunto, il Mediatore può formulare la proposta di conciliazione. In ogni caso, il Mediatore formula una proposta di conciliazione se le parti gliene fanno concorde richiesta in qualunque momento del procedimento. Prima della formulazione della proposta, il Mediatore informa le parti delle possibili conseguenze di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 28/10 e s. m..

L'Organismo di Mediazione, a seconda delle circostanze, può affidare la formulazione della proposta, sulla base delle sole informazioni che le parti intendono offrire, ad un Mediatore diverso da quello che ha condotto sino ad allora il procedimento.

La proposta può essere formulata dal Mediatore anche nel caso di mancata partecipazione di una o più parti.

La proposta di conciliazione è comunicata per iscritto alle parti dalla Segreteria. Le parti fanno pervenire al Mediatore o alla Segreteria, per iscritto ed entro sette giorni, l'accettazione o il rifiuto della proposta. In mancanza di risposta nel termine, la proposta del Mediatore si considera rifiutata. Salvo diverso accordo delle parti, la proposta non può contenere alcun riferimento alle dichiarazioni rese o alle informazioni acquisite nel corso del procedimento,

Solo in casi particolari e ove non sia possibile nominare uno o più mediatori ausiliari, il mediatore può provvedere all'individuazione di un esperto iscritto nell'albo dei consulenti e dei periti presso il Tribunale competente nel luogo dove si svolge la mediazione, così come stabilito all'art. 8 del presente regolamento, a condizione che tutte le parti lo abbiano espressamente richiesto. La nomina è subordinata all'adesione delle parti e all'impegno, dalle stesse sottoscritto, a sostenerne gli oneri in eguale misura e in via solidale, determinati in relazione alle norme di legge o alle tariffe professionali. All'esperto si applicano le disposizioni del presente Regolamento e dello Statuto, relativamente ai casi di incompatibilità, di imparzialità del mediatore e di osservanza delle regole di riservatezza. Dal momento della comunicazione alle altre parti con mezzo idoneo a dimostrare l'avvenuta ricezione, l'istanza di conciliazione proposta all' O. di M. produce sulla prescrizione i medesimi effetti della domanda giudiziale.

Nel verbale conclusivo del procedimento debbono essere indicati gli estremi dell'iscrizione dell'Organismo di Mediazione nel Registro.

Art. 14 – Conclusione del procedimento di mediazione

Ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. n. 28/10, il procedimento si considera concluso, quando:

- a) le parti raggiungono un accordo amichevole;
- b) le parti non aderiscono alla proposta formulata dal mediatore;
- c) nel caso di mancata partecipazione di una o più parti;
- d) decorsi quattro mesi dalla proposizione della domanda di mediazione.

In tutti i casi in cui si sia tenuto l'incontro, il mediatore forma un verbale in cui dà atto del suo svolgimento. Il verbale viene sottoscritto dalle parti e dal mediatore che certifica l'autografia o l'impossibilità a sottoscrivere o la mancata partecipazione all'incontro di mediazione.



ORGANISMO DI MEDIAZIONE

DELL'ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI MILANO

iscritto al n. 949 del Registro degli Organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione a norma del D.Lgs. n.28 del 04.03.2010

Via Pergolesi, 25 - 20124 MILANO – Tel. 02.76003731 – Telefax 02.76004789

E-mail: mediazione@ordineingegneri.milano.it - Web: www.ordineingegneri.milano.it PEC: mediazione@pec.ordineingegneri.milano.it

Nell'ipotesi sub a) al verbale è allegato l'accordo raggiunto e sottoscritto dalle parti.

Nell'ipotesi sub b) il mediatore indicherà nel verbale medesimo la sua proposta. Ove, pur non accogliendo la proposta del mediatore, ciascuna delle parti indichi, rispetto ad essa, la propria definitiva posizione oppure le condizioni alle quali sarebbe disposta a conciliare, di tali posizioni il mediatore dà atto nel verbale di fallita conciliazione.

Nell'ipotesi sub c) il mediatore indicherà nel verbale che il procedimento si è concluso per la mancata partecipazione della parte. Ove l'incontro non abbia avuto luogo, perché la parte invitata ha espressamente negato la propria adesione, la Segreteria rilascerà, su richiesta della parte istante, una dichiarazione di conclusione del procedimento, per mancata adesione della parte invitata. Il verbale è sottoscritto dalle parti e dal mediatore, il quale certifica l'autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere. Nello stesso verbale, il mediatore dà atto della mancata partecipazione di una delle parti al procedimento di mediazione.

Una copia dell'attestazione comprovante l'esito del procedimento di mediazione, sarà rilasciata alle parti, previa richiesta e verifica dell'avvenuto versamento delle spese ed indennità, mentre l'originale sarà conservato presso l'Organismo di Mediazione.

Tutti gli oneri fiscali derivanti dall'accordo raggiunto sono assolti dalle parti.

Al termine del procedimento di mediazione ad ogni parte del procedimento viene consegnata idonea scheda di valutazione del servizio predisposta dall'Organismo, di cui all'allegato 6).

La sospensione o la cancellazione dell'organismo dal registro non hanno effetto sul procedimento in corso.

Art. 15 – Criteri di determinazione dell'indennità

- 1) L'indennità comprende le spese di avvio del procedimento e le spese di mediazione.
- 2) Per le spese di avvio, a valere sull'indennità complessiva, per le materie obbligatorie è dovuto da ciascuna parte un importo di euro 40,00 che è versato dall'istante al momento del deposito della domanda di mediazione e dalla parte chiamata alla mediazione al momento della sua adesione al procedimento. In tutti gli altri casi le spese di avvio sono determinate per ciascuna parte in €. 80,00.
- 3) Per le spese di mediazione è dovuto da ciascuna parte l'importo indicato nella tabella A allegata al D.Lgs.. 145/2011.
- 4) L'importo massimo delle spese di mediazione per ciascun scaglione di riferimento, come determinato a norma della medesima tabella A:
 - a) può essere aumentato in misura non superiore a un quinto tenuto conto della particolare importanza, complessità o difficoltà dell'affare;
 - b) deve essere aumentato in misura non superiore a un quarto in caso di successo della mediazione; (8)
 - c) deve essere aumentato di un quinto nel caso di formulazione della proposta ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo;
 - d) nelle materie di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo, deve essere ridotto di un terzo per i primi sei scaglioni, e della metà per i restanti, salva la riduzione prevista dalla lettera e) del presente comma, e non si applica alcun altro aumento tra quelli previsti dal presente articolo a eccezione di quello previsto dalla lettera b) del presente comma; (9)
 - e) deve essere ridotto a euro quaranta per il primo scaglione e ad euro cinquanta per tutti gli altri scaglioni, ferma restando l'applicazione della lettera c) del presente comma quando nessuna delle controparti di quella che ha introdotto la mediazione, partecipa al procedimento (10).



ORGANISMO DI MEDIAZIONE

DELL'ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI MILANO

iscritto al n. 949 del Registro degli Organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione a norma del D.Lgs. n.28 del 04.03.2010

Via Pergolesi, 25 - 20124 MILANO – Tel. 02.76003731 – Telefax 02.76004789

E-mail: mediazione@ordineingegneri.milano.it - Web: www.ordineingegneri.milano.it PEC: mediazione@pec.ordineingegneri.milano.it

- 5) Si considerano importi minimi quelli dovuti come massimi per il valore della lite ricompreso nello scaglione immediatamente precedente a quello effettivamente applicabile; l'importo minimo relativo al primo scaglione è liberamente determinato.
- 6) Gli importi dovuti per il singolo scaglione non si sommano in nessun caso tra loro.
- 7) Il valore della lite è indicato nella domanda di mediazione a norma del codice di procedura civile.
- 8) Qualora il valore risulti indeterminato, indeterminabile, o vi sia una notevole divergenza tra le parti sulla stima, l'organismo decide il valore di riferimento, sino al limite di euro 250.000, e lo comunica alle parti. In ogni caso, se all'esito del procedimento di mediazione il valore risulta diverso, l'importo dell'indennità è dovuto secondo il corrispondente scaglione di riferimento. (11)
- 9) Le spese di mediazione sono corrisposte prima dell'inizio del primo incontro di mediazione in misura non inferiore alla metà. Il regolamento di procedura dell'organismo può prevedere che le indennità debbano essere corrisposte per intero prima del rilascio del verbale di accordo di cui all'articolo 11 del decreto legislativo. In ogni caso, nelle ipotesi di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo, l'organismo e il mediatore non possono rifiutarsi di svolgere la mediazione. (12)
- 10) Le spese di mediazione comprendono anche l'onorario del mediatore per l'intero procedimento di mediazione, liberamente dal numero di incontri svolti. Esse rimangono fisse anche nel caso di mutamento del mediatore nel corso del procedimento ovvero di nomina di un collegio di mediatori, di nomina di uno o più mediatori ausiliari, ovvero di nomina di un diverso mediatore per la formulazione della proposta ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo.
- 11) Le spese di mediazione indicate sono dovute in solido da ciascuna parte che ha aderito al procedimento.
- 12) Ai fini della corresponsione dell'indennità, quando più soggetti rappresentano un unico centro d'interessi si considerano come un'unica parte.
- 13) Gli organismi diversi da quelli costituiti dagli enti di diritto pubblico interno stabiliscono gli importi di cui al comma 3, ma restano fermi gli importi fissati dal comma 4, lettera d), per le materie di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo. Resta altresì ferma ogni altra disposizione di cui al presente articolo.
- 14) Gli importi minimi delle indennità per ciascun scaglione di riferimento, come determinati a norma della tabella A allegata al D.Lgs. 145/2011, sono derogabili

Art. 16 - Durata del Procedimento

Il procedimento non potrà avere durata superiore a quattro mesi dal deposito della domanda di mediazione o dalla scadenza del termine fissato dal Giudice per il deposito della stessa e non è soggetto a proroga.

Art. 17 - Responsabilità dell'Organismo.

L'Organismo di Mediazione non può essere ritenuto responsabile di eventuali decadenze o prescrizioni sia per la mancata o ritardata effettuazione delle comunicazioni di cui all'art. 3 del presente Regolamento e all'art. 8, comma 1, del D.Lgs. n. 28/10, sia nel caso di imprecisa, inesatta o mancata individuazione dell'oggetto della domanda e del diritto tutelato ad opera dell'istante.

Ai fini interruttivi dei termini di decadenza o di prescrizione, la parte istante ha facoltà di effettuare la comunicazione del deposito della domanda di mediazione, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del D.Lgs. n. 28/10 e s. m., anche senza l'indicazione della data dell'incontro di mediazione.

ALLEGATO 1): Dichiarazione di imparzialità, indipendenza e neutralità

ALLEGATO 2): Domanda di mediazione



ORGANISMO DI MEDIAZIONE

DELL'ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI MILANO

iscritto al n. 949 del Registro degli Organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione a norma del D.Lgs. n.28 del 04.03.2010

Via Pergolesi, 25 - 20124 MILANO – Tel. 02.76003731 – Telefax 02.76004789

E-mail: mediazione@ordineingegneri.milano.it - Web: www.ordineingegneri.milano.it PEC: mediazione@pec.ordineingegneri.milano.it

ALLEGATO 3): Tabella delle indennità del servizio di mediazione e criteri di determinazione

ALLEGATO 4): Codice Etico per i mediatori

ALLEGATO 5): Regolamento per la mediazione secondo modalità telematiche

ALLEGATO 6): Scheda per la valutazione del Servizio di mediazione